

# Donne in magistratura 1963-2013...

## 50 anni dopo

(Introduzione dott. Carla Marina Lendaro<sup>1</sup>)

Nell'introdurre e coordinare gli interventi della prima sessione di questo incontro lasciatemi dire che sono veramente emozionata e, al contempo, molto, molto, orgogliosa come "donna" e come "magistrata"<sup>2</sup> di essere oggi in questa sede, così prestigiosa ed imponente, la nostra Corte Suprema, di essere qui alla presenza di alte cariche istituzionali, di colleghi, avvocati e notai, professori e studenti, per coordinare questo convegno intitolato "*Donne in magistratura 1963-2013... 50 anni dopo*".

L'incontro, fortemente voluto dalla Commissione Pari Opportunità dell'A.N.M. e dall'Associazione Donne Magistrato Italiane-A.D.M.I., vuole essere non un'autocelebrazione od una commemorazione ma una vera e propria "*festa*".

Una festa, non solo per ricordare le prime donne magistrato, quelle prime otto temerarie che affrontarono vincendolo il duro primo concorso del 1965, taluna delle quali è qui presente tra noi, ma per festeggiare "tutti" i magistrati e, così, le tantissime magistrato, di tutte quelle che in questo mezzo secolo hanno vestito, vestono e stanno per vestire la toga "*con professionalità ed orgoglio*". Quelle donne che, per un "pregiudizio" di genere, furono "discriminate" da uomini insigni e padri Costituenti che ritenevano che esse, per loro natura, non avrebbero potuto svolgere funzioni giurisdizionali; che le donne ne erano incapaci o quantomeno "*naturalmente inadatte*" per una

---

<sup>1</sup> Carla Marina Lendaro, componente della Commissione Pari Opportunità presso la ANM-Roma e vicepresidente C.P.O.-Comitato Pari Opportunità della C.A. di Brescia. Attualmente in servizio presso la Corte di Appello di Brescia quale consigliere Prima Sezione Civile, oltre che alle Sezioni delle Imprese e della Famiglia e Minorenni, civile e penale. In precedenza, consigliere lavoro presso la Corte di Appello di Venezia e prima ancora giudice presso il Tribunale di Verona, Pretore del Lavoro Verona e giudice promiscuo Tribunale di Rovigo, civile e penale. Aderisce all'A.D.M.I.-Associazione Donne Magistrato Italiane dal 1993.

<sup>2</sup> L'uso del femminile per indicare la funzione appare utile ad eliminare ogni forma "indiretta" di discriminazione, come già da un ventennio rilevato nel Codice di Stile del 1993 del (allora) Ministro Sabino Cassese, ove una sezione era dedicata proprio all'uso "non discriminatorio" e "sessista" della lingua italiana, posto che "*...il fatto che in italiano il genere grammaticale maschile sia considerato il genere base non marcato, cioè [...] valido per entrambi i sessi, può comportare sul piano sociale un forte effetto di esclusione e di rafforzamento di stereotipi. [...] L'amministrazione pubblica, attraverso i suoi atti, appare un mondo di uomini in cui è uomo non solo chi autorizza, certifica, giudica, ma lo è anche chi denuncia, possiede immobili, dichiara, ecc ....*" (Codice di stile, cap. 4).

professione che richiede “*grande equilibrio*” che, si diceva, alle donne “*difetta per ragioni fisiologiche*”<sup>3</sup>.

Le donne in magistratura sono oramai una presenza che caratterizza, ogni giorno di più, la giurisdizione. Una presenza che nel 2013 è pari circa al 48% della Magistratura, dato enorme ove rapportato all’iniziale 0,14 % di magistrato su n.5.647 magistrati in servizio nel 1963.

Una vera e propria valanga rosa.

Ed allora se oggi la presenza delle donne è divenuta così massiccia, la presenza femminile non può più essere disconosciuta o sminuita, ma va adeguatamente valutata e soprattutto “rappresentata” ad ogni livello, associativo o istituzionale, anche eventualmente vincendo le ritrosie, timidezze, timori e talora addirittura l’autoesclusione delle colleghe da tutti gli incarichi extra-lavorativi, attraverso l’imposizione delle “quote di genere”, quantomeno sino al completo raggiungimento di una effettiva parità di rappresentatività.

Oggi è irrisoria la presenza delle donne in posizioni decisionali e permane purtroppo una loro sottorappresentanza negli organismi di autogoverno e nell’associazionismo.

La politica delle “quote” è divenuta allora oggi indispensabile, nonostante la resistenza di tanti ed anche di molte colleghe. E’ necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo della “effettiva” parità di genere permanendo ancora troppi ostacoli “occulti” al raggiungimento dell’uguaglianza “sostanziale” tra uomini e donne.

La *presenza delle donne* è indispensabile ovunque, nella vita sociale, culturale ed economica, oltre che politica, e va ricercata e talora imposta anche attraverso la formula della “parità di accesso” tra generi.

A cinquanta anni dal 1963, le donne in magistratura svolgono ogni tipo di funzione giurisdizionale su tutto il territorio nazionale, ne è l’esempio la nostra stessa Commissione Pari Opportunità A.N.M., che è composta da magistrato di diversa provenienza territoriale, che quotidianamente svolgono funzioni variegata, sia requirenti che giudicanti, e tuttavia lo fanno senza dimenticare o nascondere le loro caratteristiche “di genere” od omologarsi più a stereotipi maschili, diversamente da quanto avvenuto nei primi decenni dopo l’ingresso in Magistratura.

In tali anni, infatti, le donne, dovendosi confrontare con una realtà tutta al maschile, dovevano costantemente dimostrare “di essere all’altezza”.

Il prezzo pagato per la loro ammissione era dimostrare “di essere brave” quanto gli uomini, “efficienti” quanto gli uomini, “simili” il più possibile agli uomini, colleghe -ed io stessa, tra queste- che hanno vissuto in modo colpevolizzante i tempi della gravidanza e della maternità “come tempi sottratti all’attività professionale”.

---

<sup>3</sup> Antonio Romano, costituente della DC e presidente di Tribunale

Dagli anni '90 tale modello è stato abbandonato da un numero sempre maggiore di magistrato ed è emersa, poco per volta, la figura professionale di giudice “al femminile”, essendo stato verificato dalle magistrato che la totale omologazione al modello maschile consentiva loro di diventare “buoni giudici” ma soffocava le prerogative di genere e la specificità del loro apporto di donna alla giurisdizione. Contemporaneamente, sempre poco per volta, il tema delle “pari opportunità” in magistrato ha cominciato ad essere accettato dai colleghi, tema che sino ad allora era incompreso dalla quasi loro totalità. Cominciò, dunque, ad essere capito che la differenza di genere è nella “cultura della giurisdizione” e che la valorizzazione della differenza di genere, non è più solo una esigenza di giustizia, ma è anche un “fattore di funzionamento ed una risorsa del sistema”.

Nel 1992, su sollecitazione dell’A.D.M.I.- Associazione Donne Magistrato, venne data attuazione alla legge 10 aprile 1991 n. 125, dapprima col Comitato per le pari opportunità presso il CSM, poi, in sequenza, della Commissione Pari Opportunità dell’A.N.M. e, più di recente, dei Comitati Pari Opportunità nei distretti delle Corti di appello e presso la Corte di Cassazione.

Conoscerete molte delle componenti del C.P.O.-A.N.M., ognuna vi leggerà nel corso dell’incontro odierno un brano di quei lavori parlamentari e vi dirà la funzione che esercita, modo significativo per valutare la vacuità delle argomentazioni che fondarono il dibattito dell’assemblea Costituente e che portò a ritardare di molti anni l’ingresso della donna in Magistrato.

Sono frasi e brani che talora forse vi faranno sorridere o indignare, difficilmente vi lasceranno indifferenti, per le ragioni fantasiose, capziose, ridicole o talora abnormi esposte da insigni personaggi politici.

## 1. Prima sessione-prima sotto sezione degli interventi:

### **“Donne in Magistratura e nel lavoro, cinquanta anni di storia italiana” .**

Donne, storia, politica e discriminazione.

Per parlare di “*differenza di genere*” credo si possa utilizzare la nostra Costituzione, che ci consente di riflettere infatti “sul *genere*” ma anche di utilizzare il “*genere*” per riflettere sulla Costituzione<sup>4</sup>.

L’impianto della Costituzione è fortemente innovativo, infatti, quanto alla “uguaglianza fra i sessi”.

Per comprenderlo, tuttavia, è opportuno un veloce sguardo indietro nel tempo.

Le donne nel 1945 uscivano dalla guerra mondiale, durante la quale, mentre gli uomini erano al fronte, avevano permesso alla Nazione di andare avanti, donne alle quali non erano tuttavia riconosciuti diritti fondamentali.

Fino alla fine dell’ultima guerra mondiale le donne non votavano, largamente non lavoravano né studiavano, e in famiglia erano sottoposte al marito che dovevano seguire ed a cui erano sottoposte entro la famiglia patriarcale.

Il *suffragio universale* caratterizza le origini, *le radici*, della carta costituzionale repubblicana.

Il voto, infatti, ha riconosciuto la “piena cittadinanza politica” delle donne, incorporando nel patto fondamentale i diritti politici delle donne come diritti “inviolabili”.

Il pieno ingresso delle donne nella sfera politica e l’accesso nei luoghi della rappresentanza rendono possibile una *democrazia* consapevolmente declinata “rispetto al genere”, capace di riconoscere le differenze tra i sessi e di assumerle in modo “non discriminatorio”.

La presenza “*anche delle donne*” nelle sedi della rappresentanza permette di influenzare la produzione delle leggi che definiscono le “*condizioni delle donne e degli uomini*”.

Un profondo mutamento rispetto allo Statuto Albertino che, quanto al “genere”, parlava solo delle “donne della famiglia reale” e che affermava l’uguaglianza di “tutti i regnicoli” davanti alla legge salvo consentire “differenze di trattamento”, purché stabilite attraverso lo strumento della legge.

In materia elettorale allora, per legge, vigeva la limitazione del “suffragio”, che inizialmente aveva escluso dalla “cittadinanza politica attiva” tutti coloro che non possedevano i requisiti di età (25 anni), di istruzione (alfabetismo), di censo (40 lire), novero poi progressivamente ampliato per il

---

<sup>4</sup> B. PEZZINI e S. TROILO (a cura di), *La Costituzione riscritta*, Giuffrè, Milano, 2006.

genere maschile con la previsione di requisiti meno restrittivi (maggiore età, licenza media ed altro) ma non tuttavia per le **donne “regnicole”, che** ne rimasero escluse<sup>5</sup>.

Seguì la relazione della Commissione Zanardelli “*Per la Riforma della legge elettorale del 1880*”, che, pur riconoscendo il valore della petizione promossa da Anna Maria Mozzoni e la legittimità giuridica della richiesta di voto alle donne, ribadì “*l’inopportunità*” del suffragio femminile per la “*...speciale missione domestica della donna*” e le sue “*...naturali virtù (tenerezza e passionalità, sentimento e generosità) incompatibili con i forti doveri razionali della vita civica*”<sup>6</sup>.

All’esito del dibattito parlamentare, nel **1912**, la Camera respinse la “concessione del voto”. L’esclusione dal voto avveniva nel silenzio della legge e le donne risultavano “**discriminate implicitamente**”.

Accenno solo, perché verrà più approfonditamente trattata da uno dei relatori, alla vicenda dell’iscrizione alle liste elettorali degli inizi del ‘900.

Nel 1906 Maria Montessori si era fatta promotrice di un appello rivolto alle donne perché “chiedessero di iscriversi alle liste elettorali” dal momento che la legge per le “elezioni politiche”, a differenza di quelle “amministrative”, non prevedeva espressamente il “sesso femminile” come “causa di esclusione”.

Dopo l’iscrizione di alcune donne in varie Commissioni Provinciali vi furono vertenze giudiziarie, in generale rigettate dalle Corti d’appello, salvo una, quella della Corte di Ancona, la cui decisione venne riformata dalla Corte di Cassazione in forza del principio **presupposto** “*...dell’estraneità delle donne a qualsiasi carica e funzione attinente alla vita politica dello Stato*”, un principio così forte che secondo la Suprema Corte “*... non si è sentito neppure il bisogno di dichiararlo espressamente*”.

Per quei giudici, quei colleghi, la differenza tra donne e uomini esisteva come tale “**in natura**” e il diritto si limitava a recepirlo.

E ora arriviamo alla nostra Costituzione repubblicana, approvata dopo il conflitto mondiale.

La Costituzione, al voluto scopo di rimuovere le discriminazioni a carico delle donne, dispone quanto alla “differenza tra i sessi” riconoscendo, per la prima volta, che le relazioni tra i sessi ed i rapporti di genere rappresentano un elemento rilevante della struttura dell’ordinamento.

La “discriminazione di genere”, infatti, agisce pesantemente, escludendo le donne dal circuito effettivo della rappresentanza politica.

---

<sup>5</sup> Proposta di legge Morelli del 1867, sostanzialmente abortita.

<sup>6</sup> A. ROSSI DORIA, *Diventare cittadine, Il voto alle donne in Italia*, Giunti, Firenze 1996

Con la Costituzione vengono, dunque, affermati il principio fondamentale di “uguaglianza”.

Uguaglianza “formale” (art. 3 Cost., 1° comma), individuando le discriminazioni vietate, per ragioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Uguaglianza “sostanziale” (art.3 Cost., 2° comma), la quale è in grado di far emergere le differenze individuali rendendole -al contrario del primo comma- rilevanti per il diritto, differenze che sono “fonte di potere” e “prodotto del potere” e costituiscono “distribuzione di potere”.

La Costituzione è nuova nel nominare la differenza in termini di  *sesso*  (direttamente nel principio fondamentale dell’art. 3 cost.) e in termini di  *genere* , nei numerosi articoli ove riconosce una posizione differente degli uomini e delle donne rispetto al lavoro e alla famiglia (in forma esplicita, negli art. 36, 37, 31, e, più indirettamente, negli articoli 29, 48 e 51 Cost.).

**L’Assemblea costituente** è stata la prima sede di una rappresentanza politica “*anche*” delle donne italiane e la Costituzione repubblicana è la prima legge significativa “alla cui produzione” le donne italiane hanno partecipato “direttamente” in qualità rappresentanti politiche elette.

Successivamente non può certo dirsi che oggi, nonostante anche le misure legislative volte alla “parità effettiva in campo elettorale”, una larga percentuale di donne “faccia politica”, anzi il loro numero in Italia è estremamente modesto.

La sotto-rappresentanza femminile è dato comune ed endemico a tutta la politica nazionale, esclusa l’ultima legislatura in cui vi è stato un modesto incremento, in passato, infatti, le donne elette in Parlamento non avevano mai superato il 20%, occupando anche il penultimo posto nelle assemblee parlamentari dell’Unione Europea, che sono guidate invece dalla Svezia con il 42,7%.

La parola allora alle donne “che fanno politica” per aiutarci approfondire il non facile cammino percorso per il superamento delle differenze “di genere” e per individuare le opportune azioni “positive” e la strada ulteriormente da intraprendere per una autentica parità tra generi.

**La parola, dunque, a:**

- **Cecilie Kyenge**, Ministra per l’Integrazione;

- **Donatella Ferranti**, già magistrata, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

- **Isabella Rauti**, Consigliere del Ministro dell’Interno per le politiche di contrasto della violenza di genere, sessuale e del femminicidio.

## 2. Prima sessione, seconda sotto sezione degli interventi:

### “...tra le prime donne magistrato”

Quindici anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione (e dopo ben n.16 concorsi per uditore giudiziario, con un totale di 3127 vincitori, dai cui le donne erano state escluse) venne affermato il principio di “uguaglianza fra i sessi” nell'accesso in magistratura.

Sino a tale momento le donne potevano votare, educare ma non giudicare.

Per effetto, infatti, dell' art. 7 della legge 17 luglio 1919 n. 1176 che le donne venivano ammesse all'esercizio delle professioni ed agli impieghi pubblici ma erano escluse “espressamente” dall'esercizio della giurisdizione. In precedenza l' art. 8 dell'Ordinamento Giudiziario del 1941 aveva posto tra i requisiti per accedere alle funzioni giudiziarie, quelli di “...essere cittadino italiano, di razza ariana, di sesso maschile ed iscritto al P.N.F.”.

I padri Costituenti, dopo lungo dibattere, mantennero il silenzio sulla questione della partecipazione delle donne alle funzioni giurisdizionali<sup>7</sup>, forse semplicemente per rinviare la questione, per prendere tempo (sentirete nel corso degli interludi parte delle loro motivazioni...) o forse, purtroppo, semplicemente per consentire al legislatore ordinario di prevedere “esplicitamente” il genere “maschile” tra i requisiti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, in deroga al principio dell' eguaglianza tra i sessi.

Seguì un decennio di stasi.

Solo con la legge 27 dicembre 1956 n. 1441 venne permesso alle donne di fare parte di collegi di Corte di Assise, ove comunque dovevano partecipare “*almeno tre giudici...uomini*” e la Corte Costituzionale con la sentenza n. 56 del 1958 riconobbe la costituzionalità di tale norma, affermando che la legge doveva “... tener conto, nell' interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purchè non fosse infranto il canone fondamentale dell' eguaglianza giuridica”.

Nel 1963, dopo l'ulteriore sentenza n.33/1960 della Corte Costituzionale, con cui era stato dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 7 della legge 1176 del 1919 laddove “*escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicavano l'esercizio di diritti e di potestà politiche*”, il Parlamento approvò la proposta presentata nell'agosto 1960 di un gruppo di deputate democristiane guidate da Maria Cocco, che era anche presidente del Centro italiano femminile-CIF, e composto da Maria de

---

<sup>7</sup> L' art. 51 Cost. dispone infatti che “*tutti i cittadini dell' uno e dell' altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*”

Unterrichter Jervolino e dalla ex costituente Angela Gotelli, con cui era stata chiesta ed ottenuta l'abrogazione della intera legge del 1919.

La legge 9 febbraio 1963 n. 66 ha sancito la definitiva ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle libere professioni.

Una legge, composta di soli due articoli ma essenziali nel loro contenuto:

*“Art. 1. La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.*

*L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari”.*

*“Art. 2. La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39 ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati”,* che permise alle donne di accedere a “tutte” le cariche, professioni ed impieghi pubblici nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera.

Il primo concorso aperto alla partecipazione delle donne venne bandito il 3 maggio 1963 e fu vinto da otto donne, una delle quali arrivò addirittura “seconda” al concorso e le prime donne magistrato entrarono in servizio il 5 aprile 1965.

Voglio ricordare i nomi di ciascuna:

**Letizia De Martino,**

**Ada Lepore,**

**Maria Gabriella Luccioli,**

**Graziana Calcagno Pini,**

**Raffaella D'Antonio,**

**Annunziata Izzo,**

**Giulia De Marco,**

**Emilia Capelli.**

Qual'era allora la realtà in cui le colleghe vennero a trovarsi nell'esercitare la giurisdizione?

Quali furono le loro esperienze e come svolsero il loro ruolo?

Non erano certamente anni facili.

Larga parte della magistratura era contraria all'ingresso delle donne e molti probabilmente osteggiarono concretamente le nuove magistrato.

Ancora pochi anni prima del 1963, esattamente nel 1957, era stato pubblicato un libricolo di successo, di appena settanta pagine, dal titolo *“la donna giudice” ovvero la grazia contro la*

*giustizia*”, scritto da Eutimio Ranelletti, presidente onorario della Corte di Cassazione, che sosteneva che la donna “...è *fatua, è leggera, è superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichè, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica e quindi inadatta a valutare obiettivamente, serenamente saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e i delinquenti*”.<sup>8</sup>

La descrizione della prima udienza di una delle prime donne giudice la possiamo, invece, leggere in un articolo di cronaca giudiziaria di un quotidiano locale dell'epoca (che è in distribuzione all'ingresso), reperto di un'epoca che non c'è più, il quale è stato conservato da un magistrato amante della ricerca storica che lo ha preservato dall'oblio.

La giovane collega non veniva menzionata nell'articolo quale giudice, magistrato o al più dottoressa ma candidamente quale... signorina!!

Con profondo orgoglio e grande, grandissima ammirazione la parola allora a due di loro:

- **Giulia De Marco**, già presidente del Tribunale Minori di Torino

- **Gabriella Luccioli**, presidente di sezione in Corte di Cassazione

---

<sup>8</sup> Giuffrè, Milano, 1957, pag. 5 e ss.

### 3. Prima sessione, terza sezione:

#### “...Magistratura, magistrati e donna magistrato”

Siamo arrivati alla terza sezione della prima parte di questo convegno.

Occorre ora fare il punto sulla attuale presenza delle donne nel mondo del lavoro e sulle generali difficoltà che le donne-lavoratrici incontrano nel conciliare le differenti dimensioni “personale/sociale”.

Dall’ingresso in magistratura delle prime donne, nel 1965, ci sono voluti ben 27 anni prima che l’organo di autogoverno acquisisse la chiara consapevolezza dell’esistenza di una **“questione femminile”** all’interno della magistratura.

La risposta a questa consapevolezza è stata la istituzione, nel 1992, del C.P.O.M. che si pone come il momento forte dell’attività del Consiglio diretta a rimuovere la discriminazione “indiretta”, a cui seguì poi l’istituzione della Commissione per le Pari Opportunità dell’A.N.M. nel 2000 e successivamente la costituzione di C.P.O. sia presso ogni Corte di Appello che presso la Corte di Cassazione.

I C.P.O. hanno cominciato a lavorare in sinergia con i Consigli Giudiziari, affrontando la concreta applicazione delle pari opportunità nei singoli distretti.

Come già rilevato nel precedente Convegno del 28.5.2010 del nostro C.P.O.-A.N.M., lo stato dei rapporti con i Consigli Giudiziari e con i dirigenti degli uffici è la cartina di tornasole, non sempre trasparente e brillante, delle pratiche della non-discriminazione di genere, nei progetti tabellari, nella organizzazione concreta del lavoro degli uffici, nella formazione professionale nonché, aspetto certamente rilevante, nella diffusione tra gli operatori del diritto della cultura della parità di genere. La riforma dell’ordinamento giudiziario, con i limiti di mobilità che impone, rischia di fare tornare ad una magistratura al maschile<sup>9</sup>.

Vi è di più, a mio parere, infatti l’avvenuta abolizione dell’anzianità non temperata da una specifica individuazione di “criteri” per contenere l’attuale ampia discrezionalità nelle scelte apicali (che i dati numerici<sup>10</sup> dimostrano tuttora mostrano essere fortemente orientata verso l’opposto genere

---

<sup>9</sup>Circostanza già sottolineata nei lavori del precedente convegno del C.P.O. ANM del 28.5.2010, in particolare nella relazione di Evelina Canale, già componente del C.P.O.-A.N.M. e Presidente CPO Uffici Giudiziari Romani, cfr. documenti sito web A.N.M.

<sup>10</sup> Dall’interessante studio pubblicato in *Questione Giustizia*, 2013, “L’altra metà della magistratura” di Maria Giuliana Civinini e Rita Sanlorenzo, si apprende che nell’attività di formazione e aggiornamento professionale uomini e donne

maschile) e a contrastare il triste fenomeno purtroppo di recente emerso delle c.d. nomine a pacchetto, preconcordate tra correnti (che troppo spesso hanno penalizzato le colleghe), può infatti ulteriormente ritardare la parificazione di genere nell'attribuzione degli incarichi direttivi e semi-direttivi.

Le donne infatti, raggiunta una adeguata anzianità, corrono il concreto rischio di essere sotto-rappresentate e discriminate per effetto della iper-valorizzazione di candidati dell'altro genere, anche molto più giovani, che meglio hanno saputo preordinare "per tempo" la loro carriera.

L'accesso agli incarichi direttivi, infatti, innegabilmente comporta la necessità del singolo magistrato di "costruire" nel tempo la carriera corredandola delle pubblicazioni, attività formative o didattiche necessarie, fatto questo che -oltre a quello rammentato della modifica dell'ordinamento giudiziario) e della nota minore "mobilità" femminile- penalizza e sempre più penalizzerà le donne. Parleremo dunque approfonditamente delle difficoltà, che sono innegabilmente esistenti, delle donne-giudici per il riconoscimento degli incarichi direttivi<sup>11</sup>, avendo oramai raggiunto negli anni l'anzianità sufficiente a concorrervi ma che difficilmente ottengono non avendo per tempo avuto modo di "costruire" la loro carriera, di aggiungere, quindi, alla giurisdizione anche il lavoro didattico o quello associativo o di scrivere libri o note a sentenza o ancora di partecipare a dibattiti e convegni (diversamente dall'altro genere, che vi provvede spesso correndo "dall'uno all'altro" per aggiungerne la presenza nel proprio curriculum) essendo quasi tutte gravate, oltre il quotidiano impegnativo lavoro giudiziario, anche da carichi extra-lavorativi e non supportate in campo sociale e (talora, in famiglia, dal proprio coniuge, che non è sempre partecipe o disponibile).

---

sono parimenti impegnati (le presenze agli incontri di studio realizzati a livello centrale sono esattamente proporzionali al rapporto maschi/femmine) mentre scarsa è la partecipazione attiva delle donne all'attività di formazione.

Nel "Comitato Scientifico" sono solo n. 3 le donne (15%) n. 20 componenti (14 magistrati + 6 professori) e che sono solo n. 17 su n.62 tra i "formatori distrettuali" (27,4%) ed ancora che la differenza nelle nomine a relatori negli incontri di studio è notevolissima: nel 2000 su n.502 uomini vi furono n. 95 donne; nel 2001 n.552 contro n. 84; nel 2002 su n.537 contro n.101; nel 2003 (periodo gennaio-maggio) su n.287 solo n. 57, dunque una presenza stabilmente inferiore a 1/5.

Ed ancora, quanto ai dati sugli incarichi "stragiudiziari" emerge che dall'inizio consiliatura al 12.3.2003 sono stata date n.532 autorizzazioni (per totali 6213 ore) per incarichi nella "scuole di specializzazione per le professioni legali" (251 per ore 2450), "Università" (110 per ore 1794) e "altri corsi" (forze di polizia, ASL etc, 171 per ore 1969) ma che gli incarichi conferiti alle donne furono solo n.91 per 815 ore, pari al 13% del totale.

<sup>11</sup> Sempre da *Questione Giustizia*, op. cit., le donne titolari di uffici "semi-direttivi" sono n. 51 (7,6%) contro n.665 uomini e le donne titolari di uffici "direttivi" sono n.23 (5,4%) contro n.421 dirigenti uomini; di esse, inoltre, n. 15 ricoprono uffici "minorili" (n. 11 Presidenti T.M. e n. 4 Procuratori) e n. 2 sono Presidenti di Tribunali di Sorveglianza e n.5 hanno la dirigenza di uffici piccoli e medio-piccoli.

Le magistrature, poi, con grande professionalità svolgono la loro funzione, curano diligentemente il loro aggiornamento, ma di fatto si autoescludono o, purtroppo, vengono escluse sempre più spesso dagli incarichi apicali o dalla Cassazione, come dimostrano le statistiche e i dati (in Corte di Cassazione sono, infatti, meno di un sesto dei trecento magistrati e solo cinque sono presidenti di sezioni, nell'ultimo concorso concluso il 30.7.2013 solo poco più del 20% sono donne su n.43 dei vincitori, e vi sono solo il 12% di procuratori generali). Ed ancora al C.S.M. sono, attualmente solo due le donne Consigliere, seppure in alcuni gruppi associativi e da tempo sia assunto l'impegno di garantire quote "tendenzialmente paritarie" nelle liste degli eleggibili.

La questione delle "pari opportunità" in magistratura, nonostante le riflessioni degli anni scorsi e taluni risultati raggiunti, resta dunque più che mai aperta.

Una lunga strada della donna nella magistratura è quella che è stata percorsa ma, nonostante l'elevata percentuale del sesso femminile (48% nel 2013 di tutti magistrati e, negli ultimi concorsi, oltre del 60% dei vincitori), ancora oggi non si può certo sostenere che sia stata "*raggiunta una completa parificazione di generi*".

Dalla lettura del rapporto del 24 settembre 2012 dal Consiglio d'Europa, c.d. Rapporto di Valutazione sui Sistemi Giudiziari Europei (CEPEJ), redatto in base dei dati elaborati dall'Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari in collaborazione con la Commissione per l'Efficienza della Giustizia, si rileva che -nonostante la sostanziale parità tra la componente maschile e femminile- nei Tribunali di primo e secondo grado (Tribunali: 48% uomini, 52% donne; Corti d'Appello: 60% uomini, 40% donne) per quanto attiene agli incarichi direttivi, diversamente da quanto accade nella gran parte degli altri Stati d'Europa, la situazione italiana è lontana dal promuovere una "piena affermazione del valore professionale della donna", essendovi:

Presidenti di Tribunale di primo grado: n. 169 uomini e n. 25 donne;

Presidenti di Corte d'Appello: n. 18 uomini e n. 2 donne.

Proveremo a dibattere in questa ultima sezione della prima sessione di questo convegno, oltre che su quanto è cambiata la magistratura negli anni oramai decorsi, anche su cosa è possibile fare per le donne giudici e, soprattutto, "*verso dove le donne devono andare*".

Quale messaggio dare alle nuove giovanissime MOT, alle studentesse ed alle nuove generazioni??

Nel rispondere a tali interrogativi non può essere certo celato che è ora in atto nella magistratura un profondo ulteriore mutamento e che forse vi è una involuzione "quasi impiegatizia".

Il fenomeno ci coinvolge tutti ma, purtroppo, la maggior parte di noi sembra adattarsi con rassegnazione, soprattutto le colleghe, che dibattendosi tra mille difficoltà di lavoro, tra sentenze, depositi e ritardi, maternità e altri carichi extra-lavorativi, partecipano sempre meno alla vita

associativa e che, ben difficilmente, fanno domanda per incarichi che le “allontanino dai luoghi di residenza” o che le portino ad affrontare “ruoli con tempi di lavoro già preorganizzati in funzione di “esigenze e tempi” dell’altro genere”.

Tempi di lavoro e qualità del lavoro.

Flussi, carichi di lavoro e sanzioni disciplinari.

Questa sessione non sarà dedicata a sterili recriminazioni ma nemmeno a false affermazioni quali “...*tutto va bene e che non vi sono problemi*”.

Così discuteremo della attuale “prevalenza” delle donne nei concorsi “a prove segrete e scritte” rispetto a quelli, ove il profilo del candidato-giudice non è occulto ma invece “noto” all’esaminatore e in cui operano meccanismi discrezionali di selezione (talora discriminatori), valutando quanto ciò può avere penalizzato le magistrature e soprattutto quanto possa farsi per evitare il reitarsi in futuro di tale situazione penalizzante per la donna giudice.

Parleremo soprattutto del lavoro delle giudici, della magistratura e maternità, ritardi e sanzioni disciplinari, della difficoltà quotidianamente vissuta dalle colleghe del raccordo tra tempi e condizioni di lavoro ed organizzazione degli uffici giudiziari e tabelle ovvero della spada di Damocle costituita dalla questione “disciplinare” rispetto ancora alle condizioni di lavoro ed alle “disfunzioni organizzative” degli uffici, soprattutto in rapporto alla maternità e ai carichi parentali, ricordando sin da ora, non solo la conquista realizzata dal Consiglio Superiore nel percorso di “parità nelle condizioni di lavoro” con la circolare n. 160 del 10.4.1996<sup>12</sup> (modificata dalla circolare n. 5257 del 6.3.1998) ma anche il recente arresto giurisprudenziale di cui alla sentenza delle s.u. della Cassazione, sentenza n. 20815 del 2013 (pres. Luccioli ed estensore D’Ascola), forse non a caso pronunciata da corte che era presieduta da una donna giudice.

Cercheremo di capire gli assetti che si sono determinati nei luoghi di lavoro, anche in Cassazione, e di riflettere su come la larga presenza della componente femminile si è distribuita e su come ciò

---

<sup>12</sup> Con la circolare è intitolata: “*Magistrati in gravidanza o maternità: problema dei magistrati in situazioni di difficoltà per motivi familiari e di salute: ricadute sull’organizzazione interna degli uffici giudiziari*” il CSM prese finalmente atto della necessità strutturale di una rivisitazione della normativa secondaria in tema di organizzazione degli uffici giudiziari per favorire l’inserimento nei medesimi appunto di magistrati in gravidanza o in maternità, e perseguì lo scopo di permettere agli uffici di avvalersi dell’attività di magistrati che, altrimenti, per motivi familiari sarebbero stati costretti a scegliere tra l’alternativa di continuare a fare esattamente il loro lavoro con le medesime modalità, anche a costo di trascurare i figli, ovvero di ricorrere a periodi di assenza (anche lunghi) dannosi all’efficienza del servizio e alla professionalità delle interessate, prevedendo che i capi degli uffici individuassero delle diverse modalità organizzative del lavoro, che non si sarebbe ridotto nella quantità e qualità, icompensando gli eventuali esoneri con le altre attività individuate come compatibili.

abbia inciso od incida sulla qualità del lavoro e di valutare, in particolare, se vi è stata un'influenza "di genere" nell'evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale o delle prassi giudiziarie, come pare emergere.

Non da ultimo, parleremo delle cd. quote garantite per le donne.

Le "quote di genere" sulla cui opportunità e utilità ai fini della causa femminile e, più in generale, della democrazia, molto si è discusso e si discute non solo in Italia.

La questione delle "quote di genere" (di chance o di risultato) è molto importante in vista del prossimo rinnovo del CSM ed è, a mio parere, comunque irrinunciabile ed indifferibile.

Molti studi di settore, anche giudiziari, evidenziano che soggetti che partono dalle medesime condizioni iniziali, hanno oggi una "diversa" riuscita professionale a seconda del genere di appartenenza, nella specie maschile o femminile e, soprattutto, che occorreranno alle donne "non meno di altri settanta anni" per raggiungere "pari posizioni apicali" permanendo le attuali condizioni di selezione, questione che sarà oggetto di approfondimento anche nella seconda sessione di questa giornata dedicata ai primi cinquanta anni della donna in Magistratura.

Ed allora va riconosciuto che le quote di genere sono ineludibili "sino al superamento dell'attuale situazione di disparità" poi perderanno significato e potranno essere abbandonate.

In questi giorni finalmente è stata presentata al CSM una proposta<sup>13</sup> di modifica del regolamento consiliare per incentivare una composizione equilibrata della rappresentanza dei componenti magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura.

---

<sup>13</sup> Il testo della Proposta del Cons. Nappi: «Il problema della discriminazione di genere negli organi rappresentativi esige un superamento della prospettiva solo formale dell'eguaglianza, così come riconosciuta nell'art. 3 comma 1 Cost., in favore della concezione sostanziale di eguaglianza prescritta dall'art. 3 comma 2 Cost., che assegna alla Repubblica il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» a un'eguaglianza effettiva e non soltanto astratta anche tra donne e uomini. Com'è noto, la prima prospettiva aveva indotto la Corte costituzionale ad affermare che «l'eguaglianza non può avere significato diverso da quello della irrilevanza giuridica e dell'indifferenza del sesso ai fini considerati»; sicché «l'art. 3, primo comma, e soprattutto l'art. 51, primo comma, garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità» (C. cost., n. 422/1995). Tuttavia questa prospettiva è stata superata dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, che ha integrato il primo comma dell'art. 51 Cost., con la previsione che «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» ai fini dell'accesso «agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza». La riforma costituzionale ha quindi promosso un'evoluzione giurisprudenziale e normativa che, per quanto qui più specificamente interessa, ha portato a prevedere, nella nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (legge n. 247 del 2012), il principio del rispetto dell'equilibrio tra i generi nella rappresentanza dell'avvocatura, a pena di invalidità delle elezioni dei consigli dell'ordine e del Consiglio Nazionale Forense. In Sesta Commissione è già in discussione una pratica intesa a sollecitare un intervento legislativo in tal senso per quanto attiene all'elezione della componente togata del Consiglio superiore della magistratura. Ma sarebbe auspicabile che il Consiglio avviasse un autonomo percorso di riforma nei limiti della propria potestà normativa. Propongo pertanto le seguenti modifiche del nostro Regolamento interno. All'art. 13 è' aggiunto un comma del seguente tenore: «3. Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel disporre a norma dell'art. 25 legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito

Da tempo poi una pratica è in fase di trattazione presso la VI<sup>a</sup> commissione del C.S.M. (relatori Nappi e Di Rosa), pratica aperta nel 2011 su iniziativa della Cons. Di Rosa e della qui presente Cons. Giuseppina Casella, la quale prendendo spunto dall'intervenuta legge sulle "quote di genere" nei C.d.A.-Consigli di Amministrazione delle imprese<sup>14</sup> è volta a sollecitare un intervento del Parlamento. La pratica, dopo la recente legge n. 247 del 2012 sull'Ordinamento della professione forense, è stata di recente riaperta.

Mi piace, a completezza, ricordare che lo Statuto dell'ANM, approvato su richiesta della precedente Commissione Pari Opportunità, prevede già almeno le «quote di chance» se non le «quote di risultato», disponendo che le liste delle correnti debbano presentare "almeno il 40% di donne" per le elezioni dell'Associazione (che riunisce il 93% dei magistrati italiani) e che, nel caso in cui due candidati ottengano lo stesso numero di voti, che non prevarrà quello più anziano ma quello appartenente al «genere meno rappresentato» (per ora e forse non più per molto... la donna).

L'ANM, ad oggi, ha tuttavia avuto una sola presidente, l'indimenticata Elena Paciotti.

Si cercherà, in conclusione, di guardare avanti ed "oltre" verso il futuro, per riflettere su come proseguire e finalmente vedere attuata una effettiva parificazione di genere, volgendo a tale fine lo sguardo verso il cielo e cercando tra le stelle tra tutte, ovviamente, quella di Venere.

**La parola a:**

- **Piero Curzio**, magistrato presso la Corte di Cassazione

- **Donata Gottardi**, Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche e professoressa di diritto del lavoro presso l'Università di Verona

- **Pina Casella**, Consigliere Componente il Consiglio Superiore della Magistratura

**Carla Marina Lendaro**

---

dall'art. 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44, la convocazione delle elezioni dei componenti togati, raccomanda che, in attuazione dell'art. 51 comma 1 Cost., sia garantito l'equilibrio di genere nella composizione delle liste dei candidati». All'art. 30 è aggiunto nel comma 2 un periodo del seguente tenore: «L'equilibrio nella rappresentanza di genere costituisce criterio preferenziale ai fini della nomina dei presidenti delle Commissioni».

<sup>14</sup> La legge n. 120/2011 riserva al "genere meno rappresentato" almeno un terzo dei componenti dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa e delle società pubbliche.